



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Via Roma, 4
Tel. 0385.75014 – Fax 0385.75014
Cod. Fisc. 01756890180

**N. 70 Reg. Delib.
del 25/11/2025**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE DA PARTE DEL COMUNE DI PORTALBERA, AI SENSI DELL'ART. 1/COMMA 557 LEGGE N. 311/2004, NELLA PERSONA DELLA SIG.RA MARIA CRISTINA TORREGGIANI – ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – INQUADRATO NELL'AREA DEI "FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE". PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventicinque**, addì **venticinque** del mese di **novembre**, alle ore **undici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Presiede il Sindaco VERCESI CESARINO.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>VERCESI CESARINO</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>DACREMA MONICA</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì (da remoto)
<i>POGGI PIERA</i>	<i>Assessore</i>	Sì (da remoto)
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Considerata l'assenza del Segretario Comunale, dott. Andrea Guazzi, partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig VERCESI CESARINO, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la L. 27 dicembre 1997, n. 449: "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", ed in particolare l'art. 39/comma 1, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTA l'istanza del Comune di Portalbera in data 25.11.2025 prot. n. 4585, acquisita agli atti dell'Ente in pari data (prot. 2526), con la quale veniva formalizzata al Comune la richiesta affinché la dipendente citata in oggetto venisse autorizzata a prestare la propria attività lavorativa per un totale di n. 8 (otto) ore settimanali presso il suddetto Comune al di fuori dell'orario d'obbligo, per sei mesi dall'1.12.2025 e quindi fino al 31.5.2026;

VISTI altresì

- l'articolo unico/comma 557 della L. 30/12/2004 n. 311 (c.d. "Legge finanziaria 2005"), ai sensi del quale "*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*;
- il Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005 del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "*introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il parere UPPA Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:
 - *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni*

(Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);

- *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;*
- *il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;*
- la Delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9/comma 28 del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art.1/comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1/comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit.). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;*
- *il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*
- *la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;*
- *la durata del rapporto di lavoro viene prevista con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al mese di giugno 2029;*
- *il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;*

DATO ATTO pure:

- che l'art. 1230 del codice civile rubricato "Novazione oggettiva" recita: "La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco."
- che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche;
- che di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, lo "animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e lo "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto;

- che affinché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12039 del 12 settembre 2000);
- che può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, con l'intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell'obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2529 del 9 aprile 1983);
- che l'*animus novandi*, che dev'essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontà di estinguere l'obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, e rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti di estinguere l'obbligazione precedente con la creazione di una nuova: esso deve risultare in maniera non equivoca da fatti incompatibili con la volontà di mantenere in vita l'obbligazione originaria (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3754 del 26 luglio 1978);

CONSIDERATO che non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 *“la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza”*;

RITENUTO

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, l'utilizzo di cui è parola del suddetto dipendente in servizio presso questo Comune per n. 8 ore settimanali fino al 31 maggio 2026;
- di dare atto che si procederà a formalizzare uno specifico Accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, della ripetuta Maria Cristina Torreggiani da parte del Comune di Portalbera allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi palesemente nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, l'utilizzo della sig.ra Maria Cristina Torreggiani – Istruttore direttivo contabile (inquadrate nell'area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione ex Cat. D), dipendente in servizio presso il Comune di San Damiano al Colle, da parte del Comune di Portalbera per n. 8 ore settimanali, a far tempo dall'1.12.2025 e fino al 31 maggio 2026;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/comma 4 del d. lgs.n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to VERCESI CESARINO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li 28/11/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

San Damiano al Colle, li 28/11/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Damiano al Colle, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr.
Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

San Damiano al Colle, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE – art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004 (LEGGE Finanziaria 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, fra:

DR. MAURIZIO GRAMEGNA - in qualità di Sindaco del Comune di PORTALBERA (PV), nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

Sig. CESARINO VERCESI - in qualità di Sindaco del Comune di San Damiano al Colle (PV), nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

PREMESSO:

- l'art.1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che “.... *Le Unioni di Comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza*”. Tale norma è considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato.
- VISTI i provvedimenti delle Giunte (dichiarati immediatamente eseguibili) dei suddetti Comuni ed in particolare; Comune di PORTALBERA, N. ___ DEL ___ e n.70 in data 25.11.025 Comune di San Damiano al Colle riguardante l'utilizzo della **SIG.RA MARIA CRISTINA TORREGGIANI - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (INQUADRATO NELL'AREA DEI “FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE”** – (ex Cat. D), dipendente in servizio presso il Comune di San Damiano al Colle da parte del Comune di Portalbera per n.8 ore settimanali, a far tempo dall'1.12.2025 e fino al 31 maggio 2026 (d'ora in poi denominata “la dipendente”);
- l'articolo unico/comma 557 della L. 30/12/2004 n. 311 (c.d. “Legge finanziaria 2005”) dispone che: “*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;*”

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto

In base al presente accordo la dipendente, per il periodo dall'1.12.2025 al 31.5.2026 e per n.8 ore settimanali (con modalità da concordare) verrà utilizzata quale operatrice specializzata "amministrativa/finanziaria/tributaria" presso il Comune di Portalbera

Art.2 Modalità di espletamento del servizio/articolazione della prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa, resa dalla dipendente presso il Comune di PORTALBERA è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

Dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche della lavoratrice

L'orario settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata ordinaria massima consentita dal D.Lgs. n.66/2003 (48 ore settimanali) e dovrà svolgersi indicativamente su un arco giornaliero da definire ed in giornate da definire

Per non pregiudicare il corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di San Damiano al Colle potrà essere necessario garantire flessibilità all'orario di lavoro, da realizzarsi anche con l'istituto della programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

L'utilizzo della dipendente dovrà essere effettuato compatibilmente con l'orario di lavoro e di servizio del comune di San Damiano al Colle e senza interferire con i doveri d'ufficio e non dovrà interferire con l'ordinaria attività svolta presso quest'ultimo comune nonché con le esigenze dello stesso e, nemmeno, dovrà essere in contrasto con gli interessi dell'ente suddetto.

Art. 3 Durata

Il presente accordo avrà durata dall'1.12.2025 al 31.5.2026

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di servizio, con preavviso di mesi uno.

Art. 4 Rapporto di lavoro

In relazione al servizio prestato a favore del Comune di Portalbera insorgerà, in favore dello stesso Comune, un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.

Alla citata dipendente spetterà il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL degli Enti Locali per le categorie economiche di appartenenza, in base alle funzioni

attribuite e si applicheranno integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento

Art. 5

Rapporti economici

Al pagamento delle competenze spettanti provvederà il Comune di Portalbera, in relazione alle ore lavorative prestate a suo favore.

I singoli giorni o periodi di congedo ordinario dovranno essere autorizzati dal Comune di San Damiano al Colle

Per il Comune di Portalbera

Per il Comune di San Damiano al Colle